

COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 07/04/2001

Approvato con modificazioni e integrazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'11/05/2007

- (l'istituzione di nuovi articoli ,le variazioni e/o integrazioni al testo sono indicate in neretto)
- (le variazioni ai titoli degli articoli sono indicate in *corsivo* in neretto)

Sommario

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 Definizione delle entrate

Articolo 3 Regolamentazione delle entrate

Articolo 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

Articolo 5 Forme di gestione delle entrate

Articolo 6 Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 7 Attività di verifica e controllo

Art.7 bis rapporti con i cittadini

Articolo 8 Attività di liquidazione *e accertamento* delle entrate *non* tributarie

Articolo 9 Attività di accertamento *d'ufficio e in* e rettifica delle entrate tributarie

Articolo 9 bis chiarezza e motivazione degli atti

Articolo 9 ter rateizzazione del credito tributario

Articolo 10 Sanzioni *tributarie*

Articolo 11 Forme *della* riscossione

Articolo 12 Forme di riscossione coattiva

Articolo 12 bis rimborsi

Articolo 12 ter interessi

Articolo 13 compensazione tra crediti e debiti tributari

Articolo 14 compensazione verticale

Articolo 15 accollo del debito d'imposta

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Articolo 16 Autotutela

Articolo 17 Annullamento, revoca d'ufficio e rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

Articolo 18 Competenze

Articolo 19 interpello del contribuente

TITOLO III - DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 20 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Articolo 21 Ambito di applicazione dell'istituto

Articolo 22 Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

Articolo 23 Ufficio e responsabile del procedimento

Articolo 24 Iniziativa

CAPO II - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Articolo 25 Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio

Articolo 26 Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

Articolo 27 Effetti della mancata comparizione del Contribuente

Articolo 28 Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

Articolo 29 Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

CAPO III - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 30 Avvio del procedimento

Articolo 31 Proposizione dell'istanza

Articolo 32 Effetti della presentazione dell'istanza

Articolo 33 Sospensione dei termini

Articolo 34 Invito a comparire

Articolo 35 Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

CAPO IV - ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 36 Attività istruttoria

Articolo 37 Atto di definizione dell'accertamento con adesione

Articolo 38 Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi d'imposta

Articolo 39 Esito negativo del procedimento

CAPO V - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 40 Termine e modalità del versamento delle somme dovute

Articolo 41 Versamento rateale

Articolo 42 Quietanza di pagamento

Articolo 43 Perfezionamento del procedimento

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 Riservatezza e tutela dei dati personali

Articolo 45 Rinvio dinamico

Articolo 46 Decorrenza e validità

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA GENERALE.

Art.1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono svolte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza di principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art.2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrate il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine **di approvazione** del Bilancio di previsione un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.
2. Le norme del presente regolamento aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per l'entrate derivanti da rapporti contrattuali tra le parti disciplinate dai contratti medesimi.
4. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
4. In caso di mancata adozione delle deliberazioni nel termine di cui ai precedenti commi si fa riferimento, ove esiste, a quanto approvato o applicato per l'anno in corso.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

- 1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e secondo quanto disposto dall'art. 30 e seguenti del T. U. E. L. approvato con Decreto Lgs 267/2000.**
2. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile di servizio , contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
3. La forma di gestione prescelta, comunque deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità regolarità ed efficienza
4. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire l'entrata direttamente.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

- 1. E' responsabile delle singole entrate di cui al presente regolamento il Responsabile del Settore/Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Settore/Servizio medesimo.**
- 2. Per quanto riguarda le entrate tributarie, con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.**
3. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi, dispone rimborsi, cura il contenzioso, all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione, in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto, compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, sentiti i Responsabili dei Servizi, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ovvero del Piano Risorse ed Obiettivi (P.R.O.) o altra delibera concernente l'assegnazione di risorse e la definizione degli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento. In mancanza vi provvede il funzionario responsabile.
2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, dell'entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. **I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 e successive modificazioni.**
4. **Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.**
5. **Al contribuente non possono, tuttavia, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m..**

Art.7 bis

Rapporti con i cittadini

1. **I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.**
2. **Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote ed i relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, nonché i canoni, i prezzi pubblici, le tariffe, le aliquote ed i relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascuna entrata e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.**
3. **Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.**

Art. 8

Attività di liquidazione e accertamento delle entrate patrimoniali

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del settore e/o servizio" (o del procedimento) secondo i termini e le modalità specificate negli appositi regolamenti.
3. L'attività di liquidazione delle entrate non tributarie dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione.
4. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire secondo le modalità ed i termini previsti nei regolamenti di competenza e/o dalla normativa vigente. La contestazione del mancato pagamento di somme non tributarie deve avvenire per iscritto, con indicazione di tutti gli elementi utili al debitore ai fini dell'esatta individuazione del debito, mediante notifica di apposito atto.

Art. 9

Attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento **d'ufficio e in rettifica** delle entrate tributarie è svolta, **nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza, nonché** nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.
2. **L'attività di accertamento d'ufficio e in rettifica delle entrate tributarie di cui al comma precedente è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati.** Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del presupposto di imposta.
3. L'atto di accertamento **in rettifica e d'ufficio** di cui ai commi precedenti deve essere **notificato** al contribuente, **a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati**, mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute di natura tributaria , nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art.9 bis

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti di liquidazione, di accertamento d'ufficio, di rettifica e quelli di contestazione delle sanzioni delle entrate tributarie, nonché delle entrate non tributarie devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.
2. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota o tariffa applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento. Essi devono, inoltre, tassativamente indicare:
 - a. L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
 - b. L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. La comunicazione al destinatario degli atti impositivi deve essere effettuata o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art.9 ter

Rateizzazione del credito tributario

1. Le somme intimate in avvisi di accertamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate in un massimo di ventiquattro rate mensili con provvedimento del funzionario responsabile del tributo o del servizio. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.
2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
3. Quando la rateazione supera il periodo di un anno, sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.
4. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dalla normativa in vigore in materie di sanzioni tributarie, sono graduate con apposito atto deliberativo ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dalla normativa in vigore.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all' art. 6
4. **L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Art. 11

Forme di riscossione

1. **La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.**
2. **L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi dell'attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, sia essa volontaria o a mezzo ruolo, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.**
3. **Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.**
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione.

Art. 12

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate. **La riscossione coattiva dei tributi, viene effettuata, di norma, dal concessionario nazionale del servizio di riscossione, nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.**
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. **E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.**
4. **non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione**

Art.12 bis

Rimborsi

1. **Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.**
L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta e/o altra entrata dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.
2. **Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal funzionario responsabile e/o dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.**

Art.12 ter

Interessi

1. Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

Art.13

Compensazione tra crediti e debiti tributari

E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del seguente articolo.

Art.14

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza
Può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art.15

Accollo del debito d'imposta

1. **E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tal fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi le generalità complete e il codice fiscale del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo o dei tributi di cui si assume l'accollo, l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.**

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Art. 16

Autotutela

1. Il presente titolo disciplina le modalità di applicazione dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.
2. Per autoaccertamento si intende la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente.

Art.17

Annullamento, revoca d'ufficio e rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.
3. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità definiti dal permanere o meno degli equilibri di bilancio, a seguito del venir meno dell'entrate oggetto del procedimento di autotutela.

Art.18

Competenze

1. Il potere di annullamento, revoca o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla figura individuata nel regolamento di organizzazione degli uffici.
2. **Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.**
3. **Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori. In particolare:**
 - a) **In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere proceduto dall'analisi dei seguenti fattori:**
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione,
 - valore della lite;
 - costo della difesa
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
 - b) **Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:**
 - doppia imposizione ;
 - errore di persona;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. **Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.**
5. **Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.**

Art.19

Interpello del contribuente

1. **Ciascun contribuente ha facoltà di proporre, per iscritto in carta semplice, al Servizio competente, il quale è tenuto a rispondere nel termine di 120 giorni, circostanziata e specifica istanza di interpello in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.**
2. **La presentazione dell'istanza non esplica effetti in ordine all'osservanza degli obblighi da parte del soggetto passivo del tributo, entro i termini previsti dalla legge.**
3. **Qualora la risposta scritta e motivata non pervenga al contribuente entro il termine di cui**

al comma 1, s'intende che il Servizio concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. In tal caso, limitatamente al richiedente ed alla questione che ha formato oggetto dell'istanza, al Servizio competente non è consentito emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.

- 4. Qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio emanato è nullo se difforme dalla risposta scritta fornita dallo stesso Servizio.**

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Capo I- PRINCIPI GENERALI

Art. 20

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Ortueri, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune, in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione dei giudizi sugli elementi di fatti e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
3. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dalla normativa vigente, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 21

Ambito di applicazione dell'istituto

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a. l'imposta comunale sugli immobili;
 - b. l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- d. la tassa sui rifiuti solidi urbani.
2. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
3. Non possono essere oggetto di definizione le controversie:
 - a) già formalmente in atto con l'avvio di attività di recupero coattivo;
 - b) definite con giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso.

Art. 22

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 23

Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio responsabile della gestione del relativo tributo nella persona del Funzionario incaricato del procedimento.

Art.24

Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente Regolamento.

Capo II - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 25

Invito alla collaborazione tra Contribuente e Ufficio

1. L'Ufficio invia al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) data e luogo di comparizione del contribuente;
 - b) il tributo oggetto di accertamento,
 - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - b) le possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni ridotte.
2. La mancata comparizione, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.

Art. 26

Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
2. Il Contribuente, entro la data indicata nell'invito, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio a non oltre trenta giorni successivi della data fissata nell'invito, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 27

Effetti della mancata comparizione del Contribuente

1. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 28

Contraddittorio tra il Contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono delegare il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado o altra persona di fiducia, a rappresentarli.. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Nel giorno stabilito per la comparizione il Contribuente fornisce all'Ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il Contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al Contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.
4. Su richiesta del Contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali e' stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, e' possibile per il Contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.
5. Nella richiesta, con istanza in carta da depositare nel corso degli incontri fissati con l'Ufficio per il contraddittorio, il Contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi d'imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.

All'istanza dovrà essere inoltre acclusa:

- a. Elenco della documentazione già trasmessa all'Ufficio, con indicazione degli estremi del deposito o della avvenuta spedizione;
- b. l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario, utile od anche eventualmente integrativa di quella già disponibile da parte dell'Ufficio.

- 6 L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il Contribuente, nel quale sarà specificamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal Contribuente, da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
- 7 Nel verbale relativo al primo incontro l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione e per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 29

Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal Contribuente, l'Ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

Capo III - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 30

Avvio del procedimento

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell'avviso stesso può chiedere all'Ufficio, con le modalità di cui all'art. 31 la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 25
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del Contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

Art. 31

Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.

2. L'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso, e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

Art. 32

Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il Contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'Ufficio predisporrà, senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

Art. 33

Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art.31

Art. 34

Invito a comparire

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art.31, l'Ufficio deve comunicare al Contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire descritto nel precedente art. 25. E' fatta comunque salva l'applicabilità dell'art.26
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'Ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta ai sensi dell'art. 31 e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 35

Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del Contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del Contribuente di cui agli artt. 30 e seguenti.

2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successiva all'avvio del procedimento ex artt. 30 e ss. comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il Contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art.31, primo comma.

Capo IV - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art.36

Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art.28 commi 4 e 5.

Art. 37

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'Ufficio ed il Contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottopone al Contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a. gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b. la motivazione della definizione;
 - c. le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi;
 - d. le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il Contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal successivo art.41.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal Contribuente, o dal suo delegato, e dal Responsabile del servizio.

Art. 38

Atto di definizione su richiesta del Contribuente, nell'ipotesi di suo ravvedimento per gli ulteriori periodi di imposta

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art.28 commi 4 e 5 del presente regolamento, e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'ufficio ed il contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo agli ulteriori periodi di imposta, l'ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e la sottopone al contribuente.

2. In tale atto devono essere indicati al precedente art.37 comma 2, e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini di cui al richiamato art.37 comma 3 del presente regolamento.

Art.39

Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente art.35, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente, senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del Contribuente, sia quella richiesta dal Contribuente per ravvedimento ex art. 28 commi 4 e 5 del presente Regolamento.
3. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 28 e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al Contribuente con raccomandata A.R.
4. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento. I verbali redatti dall'Ufficio per la documentazione di quanto è stato detto e fatto nel corso degli incontri con il Contribuente non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo assenso del Contribuente. Peraltro, l'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli autonomamente forniti dal Contribuente.
5. Nell'ipotesi di ravvedimento del Contribuente ex art. 28 commi 4 e 5 del presente Regolamento, l'Ufficio potrà invece utilizzare anche la documentazione, i dati, le notizie e gli elementi autonomamente forniti dallo stesso Contribuente.

Capo V - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.40

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto in seguito alla richiesta del Contribuente per ravvedimento ex art. 28 commi 4 e 5, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 37 e 38 con le modalità indicate nell'atto stesso.

Art 41

Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere versate anche ratealmente. Sull'importo delle rate successive alla prima ,sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme può essere richiesta una garanzia per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Art. 42

Quietanza di pagamento

1. Il Contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata il Contribuente deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso

di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata ed i documenti comprovanti la prestazione della eventuale garanzia.

3. L'Ufficio rilascerà al Contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della eventuale garanzia.

Art. 43

Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del Contribuente ed il ravvedimento dello stesso ai sensi dell'art. 28 commi 4 e 5 del presente Regolamento si perfezionano, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'art.41.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Riservatezza e tutela dei dati personali

1. E' garantita la riservatezza e la tutela dei dati personali con le modalità previste dalle Leggi sulla privacy.

Art.45

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. Nei casi suddetti, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata
3. Per quant'altro non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge **vigenti**.

Art.46

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2001
2. E' abrogata ogni altra **disposizione regolamentare** non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.